



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 23 gennaio 2019, n. 1882

Considerations in the light of the Court of Cassation's order No 1882 of 23rd January 2019

ROSA GERACI

RIASSUNTO

Uno dei punti nevralgici del diritto ecclesiastico è costituito dal rapporto tra delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale e divorzio. In questo contesto si inserisce l'ordinanza n. 1882 pronunciata dalla Sezione I della Suprema Corte di Cassazione all'udienza del 13 dicembre 2018 che si profila argomentativamente interessante, sicché da essa possono trarsi degli utili spunti per chiarire i termini dei rapporti tra il giudicato di divorzio e la sopraggiunta delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale. L'attenzione nell'affrontare la questione del rapporto tra la delibazione di una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale e la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio non stupisce in ragione dell'ampio dibattito, sviluppatosi in Italia soprattutto nell'ultimo ventennio.

PAROLE CHIAVE

Separazione, divorzio, matrimonio religioso, delibazione delle sentenze ecclesiastiche, competenza

ABSTRACT

One of the focal points of ecclesiastical law is the relationship between the delibation of canonical judgments of matrimonial nullity and divorce. This is the background to order no. 1882 issued by Section I of the Supreme Court of Cassation at the hearing of 13th December 2018, which is interesting in terms of argumentation, so that it may provide useful suggestions to clarify the terms of the relationship between the judgment of divorce and the subsequent delibation of an ecclesiastical judgment of matrimonial nullity. The attention paid to the question of the relationship between the annulment of an ecclesiastical judgment in matrimonial matters and the final judgment of cessation of the civil effects of marriage is not surprising given the wide-ranging debate that has been developed in Italy, especially in the last twenty years.

KEY WORDS

Separation, divorce, religious marriage, delibation of ecclesiastical court judgements, competence

SOMMARIO: 1. *La fattispecie oggetto del giudizio* – 2. *Il quadro normativo di riferimento* – 3. *Cenni sui presupposti per la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale* – 4. *Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione* – 5. *Fondamento giuridico della motivazione espressa nell'ordinanza in commento* – 6. *Notazioni conclusive*

1. *La fattispecie oggetto del giudizio*

Uno degli ormai consueti punti nevralgici del diritto ecclesiastico è costituito dal rapporto tra delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale e divorzio¹. In questo contesto si inserisce anche l'ordinanza n. 1882

¹ Sull'argomento, cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il nuovo accordo di Villa Madama*, in *Dir eccl.*, II, 1986, pp. 399 ss.; CARLO CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in SALVATORE BORDONALI, ANTONIO PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Napoli, Jovene, 1990, pp. 395 ss.; GAETANO DAMMACCO, *Riflessioni sul c.d. processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, ivi, pp. 715 ss.; GAETANO LO CASTRO, *Competenza delibatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (rileggendo un libro di S. Domianello)*, in *Dir eccl.*, III-IV, 1994, pp. 1065 ss.; EMMA GRAZIELLA SARACENI, *Ermeneutica della Cassazione sul matrimonio concordatario: tecniche costruttive e definitorie nei confini labili della giurisdizione*, in *Dir eccl.*, 3-4, 2008, pp. 677 ss.; ANTONIO INGOGLIA, *Notazioni brevi in tema di pregiudizialità tra processo canonico di nullità e azione civile di scioglimento del matrimonio*, in *Dir eccl.*, 2009, 1-2, pp. 299 ss.; GABRIELE FATTORI, *L'efficacia civile delle nullità matrimoniali canoniche. Il ruolo guida della Cassazione e le dinamiche di delibazione nella nuova giurisprudenza di legittimità*, in *Dir eccl.*, 2010, 1-2, pp. 297 ss.; PAOLO MONETA, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in *Scritti in onore di F. Bolognini*, Cosenza, Pellegrini, 2011, pp. 384 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2011; EADEM, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Milano, Vita e Pensiero, 2012, pp. 75 ss.; LUIGI LACROCE, MICHELE MADONNA, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Dir. eccl.*, 3-4, 2012, pp. 753 ss.; NICOLA COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 26, 2014; ILIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 27, 2014; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 25, 2015; ENRICO QUADRI, *Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2, 2015, pp. 47-60; FABIANO DI PRIMA, MARCO DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilevi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, in *Norma. Quotidiano d'informazione giuridica* (www.norma.dbi.it), maggio 2016; CHIARA MINELLI, *Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide della ragionevolezza*, in *Ius Ecclesiae*, I, 2018, pp. 151 ss.; MARCO CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 23, 2019; PAOLO CAVANA, *L'evoluzione del concetto di ordine pubblico nel giudizio di delibazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 10, 2020.

pronunciata dalla Sezione I della suprema Corte di Cassazione all'udienza del 13 dicembre 2018.

La vicenda in esame è stata sottoposta alla cognizione della Corte di Cassazione dopo un lungo e tormentato percorso giudiziale protrattosi per oltre dieci anni. La controversia, infatti, trae origine dalla sentenza n. 254 del 2007 – emessa dal Tribunale di Asti – la quale, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimetteva la causa in istruttoria ai fini della sola definizione dei correlati assetti patrimoniali.

L'uomo, soccombente in primo grado, impugnava la decisione parziale che aveva pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale innanzi alla Corte d'Appello di Torino. Tra i motivi di appello vi era anche la mancata sospensione del processo circa la definizione degli aspetti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili, stante la pendenza del giudizio ecclesiastico relativo alla declaratoria di nullità del matrimonio che l'appellante riteneva pregiudiziale perché avrebbe inciso in modo esiziale sulle statuizioni economiche di natura civile.

L'appello ed il successivo ricorso per Cassazione venivano entrambi rigettati.

Nelle more, il Tribunale di Asti perveniva alla sentenza del 5 marzo 2010, riconoscendo alla convenuta il diritto all'assegno divorzile.

La decisione del Tribunale trovava conferma nelle statuizioni della Corte d'Appello di Torino dell'11 giugno 2014, che rilevava, in particolare, come “*a) la delibazione, intervenuta nel corso del giudizio d'appello in data 14.02.2011, della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario non valeva ad escludere il diritto all'assegno, essendo in precedenza passata in giudicato la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) l'ammontare dell'assegno determinato dai primi giudici era congruo*”.

L'uomo esperiva ricorso per cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 8, comma 2, dell'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 18 febbraio 1984. In particolare, si contestava che non erano state adeguatamente considerate le conseguenze giuridiche della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, sulla sentenza che si era pronunciata solo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla statuire sugli aspetti economici.

L'ordinanza in commento presenta una struttura motivazionale che merita un adeguato approfondimento critico perché consente di affrontare diverse problematiche giuridiche a essa sottese e inerenti ad aspetti generali del rapporto tra giurisdizione statale ed ecclesiastica con specifico riferimento alla tutela dei diritti individuali.

2. Il quadro normativo di riferimento

Delineato l'oggetto del contendere, occorre ora delineare il quadro normativo di riferimento, in particolare quello concordatario e civilistico.

Dell'efficacia civile della sentenza canonica di nullità matrimoniale si occupa specificamente la disposizione contenuta all'art. 8.2 dell'Accordo stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. n. 218 del 1995 con cui si revisiona il Concordato dell'11 febbraio del 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede. L'art. 8.2 dell'Accordo, nel regolamentare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, ha apportato delle modifiche di rilievo rispetto alla disciplina del 1929².

La nuova norma, a differenza della disciplina previgente, non fornisce precise indicazioni circa il procedimento da seguire per procedere alla delibazione, ossia se esso debba essere contenzioso ordinario oppure in camera di consiglio. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza che, distinguendo a seconda che la domanda fosse stata proposta congiuntamente da entrambe le parti oppure da una sola di esse, ha stabilito che si debba seguire la procedura contenziosa solo nella seconda ipotesi, applicandosi, per converso, il rito camerale ove il giudizio sia stato introdotto con ricorso, da entrambe le parti³.

Preme rilevare, come opportunamente sottolineato dalla Cassazione, che l'eventuale natura camerale del procedimento di delibazione non esclude l'obbligatorietà della difesa tecnica a pena di nullità dello stesso⁴. Ciò si spiega considerando che, quanto ad importanza, la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale è – per gli effetti giuridici che produce – tecnicamente prevalente rispetto alla sentenza di cessazione degli effetti civili del

² GINESIO MANTUANO, "Ordine proprio" della Chiesa e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in AA.VV., *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 333-375, e in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 569-611; ANTONIO PALAZZO, in SALVATORE BERLINGÒ, VINCENZO SCALISI (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale. Atti del Convegno (Messina-Palermo, 12-13 novembre 1993)*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 148-150; CARMINE PUNZI, *Il riparto di giurisdizione in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, pp. 563-577; ANNA TALAMANCA, *La disciplina dei matrimoni canonici con effetti civili: la riserva di giurisdizione al vaglio di dottrina e giurisprudenza*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 908-927;

³ Cfr. Cass., SS.UU., 5 febbraio 1988, n. 1212, in <https://www.olir.it/documenti/sentenza-05-febbraio-1988-n-1212/>. Sul punto, v. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il procedimento per l'esecuzione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: inerzia del legislatore e supplenza giurisprudenziale*, in *Giustizia civile*, I, 1988, pp. 1141 ss.; AA. VV. *Matrimonio canonico e ordinamento civile. La giurisprudenza delle corti d'appello italiane in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2008, pp. 223-229.

⁴ Conformemente cfr. Cass., 27 febbraio 1989, n. 1066, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 254.

matrimonio, in quanto ne prende il posto soppiantandola a motivo dell'efficacia retroattiva (*ex tunc*) che essa produce.

Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ha subito nel corso del tempo una significativa evoluzione normativa e disciplinare culminata nell'Accordo del 1984. Invero, si è passati da un sistema automatico e officioso di riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale ad uno a istanza di parte, peraltro sottoposto ad un vaglio critico da parte della giurisprudenza statale.

In altri termini, si è previsto che le pronunce canoniche di nullità matrimoniale siano dichiarate, a certe condizioni, efficaci con sentenza dalla Corte d'Appello competente per territorio, su domanda di parte, escludendo definitivamente, come detto, il precedente procedimento automatico e officioso a impulso d'ufficio, a favore della libertà matrimoniale dei diretti interessati⁵. Invero, l'esecutività non viene più dichiarata con ordinanza emessa in camera di consiglio (cfr. art. 134, comma 1°, c.p.c., che richiede solo una “succinta” motivazione), come accadeva sotto la vigenza dell'art. 34 del precedente testo concordatario, ma con sentenza, atto sicuramente più garantista, sotto il profilo processuale, per le parti, in quanto necessitante di un'adeguata motivazione a pena di nullità (cfr. art. 111, comma 6°, Cost e art. 132, comma 1°, n. 4, c.p.c.).

La nuova disciplina concordataria – facendo proprio quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 18 del 1982 – ha il chiaro intento di equiparare, seppure con gli opportuni adattamenti, la disciplina della delibazione a quella per il riconoscimento delle sentenze straniere vigente all'epoca

⁵ Nella sentenza 2 febbraio 1982 n. 18 la Corte Costituzionale argomenta nel senso che le disposizioni dell'allora vigente disciplina matrimoniale concordataria, che prevedevano una sorta di automatismo nel riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità impedendo al giudice italiano ogni controllo sul piano sostanziale, “*incidono profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in correlazione con i prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano... Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti – strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento – trova la sua base soprattutto nell'art. 24 della Costituzione ...”.*

della stipula dell'Accordo di Villa Madama. In questo modo lo Stato si è posto in condizione di esercitare sui Tribunali ecclesiastici un controllo più penetrante potendo, tra le altre cose, verificare l'osservanza, da parte degli stessi, dei principi fondamentali di ordine pubblico.

All'epoca della stipula dell'Accordo di Villa Madama, la disciplina concernente il riconoscimento delle sentenze straniere era essenzialmente contenuta negli artt. 796 e 797 c.p.c. – espressamente richiamati dall'art. 4 del Protocollo Addizionale – in base ai quali la delibazione delle sentenze straniere necessitava di un apposito giudizio dinanzi alla Corte d'Appello. Questo implicava che la Corte d'Appello vagliasse la concreta sussistenza dei requisiti necessari per l'attribuzione di efficacia civile al provvedimento giurisdizionale straniero.

Successivamente alla stipula dell'Accordo – ed esattamente con la legge n. 218 del 31 maggio 1985 – lo Stato italiano ha operato una radicale modifica del complessivo sistema di diritto internazionale privato che ha comportato, tra le altre cose, l'abrogazione dei citati articoli 796 e 797 c.p.c. oggetto del ricordato richiamo concordatario.

La suddetta citazione in seno alla menzionata norma concordataria ha, però, avuto come effetto giuridico quello di “bloccare” il sistema della delibazione alla normativa in vigore alla data della stipula dell'Accordo. Invero, in base ai principi generali del diritto ecclesiastico ogni successiva modifica unilaterale da parte dello Stato – ossia non realizzata in base alla procedura stabilita dalla norma sulla produzione giuridica di cui all'art. 7 comma 2 della Costituzione – per quanto *in bonam partem*, ossia favorevole alla Chiesa, non potrà trovare automatica applicazione alle relazioni giuridiche tra Stato e Chiesa. Conseguentemente, anche la forma automatica di riconoscimento introdotta dalla riforma per le sentenze straniere, determina la necessaria sopravvivenza degli artt. 796 e 797 c.p.c. in quanto espressamente richiamati dal n. 4 del Protocollo addizionale dell'Accordo, nonostante la loro formale abrogazione ad opera dell'art. 73, L. n. 218/1995.

Per la verità, nel tentativo di trovare una soluzione, dottrina e giurisprudenza hanno assunto, sul punto, posizioni differenti.

La prima, riconoscendo al richiamo fatto dal Protocollo addizionale agli artt. 796 e 797 c.p.c. la natura di un rinvio meramente formale, ha ritenuto applicabili anche alle sentenze canoniche le condizioni indicate dagli artt. 64 e 67 della L. n. 218/1995.

La giurisprudenza prevalente, invece, si è – in coerenza col ricordato profilo di rilevanza costituzionale – pronunciata nel senso opposto, osservando come l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., in quanto prevista da una legge formale ordinaria, non fosse idonea a produrre effetti in una materia presidiata

dalla previsione costituzionale come quella contenuta nell'art. 7, comma 2⁶.

Il richiamo operato dal citato art. 7, 2° comma, della Costituzione è da intendersi come rinvio materiale, con la conseguenza che il contenuto degli articoli 796 e 797 c.p.c. è stato recepito nella norma pattizia secondo il testo all'epoca vigente, a nulla rilevando la successiva abrogazione di tali norme nell'ordinamento statale⁷.

⁶ Sul punto, si rinvia diffusamente a ANNA SVEVA MANCUSO, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, in *Dir. eccl.*, 2004, IV, pp. 1199 – 1204.

⁷ Nel senso della mancata applicabilità del riconoscimento automatico alle sentenze ecclesiastiche e della perdurante necessità del giudizio di delibazione, pur con differenti orientamenti circa la disciplina in concreto utilizzabile: MARCO CANONICO, *L'applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 314-325; ID., *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Esi, Napoli, 1996, p. 37-47; GIOVANNI COMOLLI, *La legge 218/1995 ed il riconoscimento nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio: a proposito di una recente sentenza*, in *Dir. famiglia*, 1997, pp. 1642-1660, in particolare pp. 1652-1660; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il nuovo ordinamento dello stato civile, la trascrizione delle sentenze straniere e delle sentenze ecclesiastiche*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, pp. 397-402, in particolare pp. 400-402; ID., *La legge n. 218 del 1995 e l'esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 615-619; ID., *Profili problematici del riconoscimento civile del matrimonio canonico*, in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 29-44, in particolare pp. 41-42; ORIETTA FUMAGALLI CARULLI, *Rilevanza della giurisdizione ecclesiastica nell'ordinamento italiano. Rapporti con la giurisdizione civile*, in AA.VV., *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Atti del XXXIX Congresso nazionale di diritto canonico, Lodi 10-13 settembre 2007, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 27-41, in particolare pp. 37-38; LUIGI LACROCE, *La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e l'efficacia delle sentenze dei tribunali ecclesiastici*, in *Ius Ecclesiae*, vol. VIII, 1996, pp. 677-688, in particolare pp. 685-688; ID., *Le sentenze del contrappasso: in tema di legittimazione ad agire nel giudizio di "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche (Dall'Accordo del 1984 alla riforma delle norme sulla delibazione)*, nota a Cass. 10 marzo 1995 n. 2787, in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 1127-1133, in particolare pp. 1134-1133; PASQUALE LILLO, *Giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nuovo sistema di diritto internazionale privato: osservazioni preliminari*, nota a Trib. Padova 7 gennaio 1995, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 1036-1065, in particolare pp. 1059-1065; ANNA SVEVA MANCUSO, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, cit., pp. 1198-1204; PAOLO MONETA, *Riserva di giurisdizione e delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali: recenti sviluppi dottrinali e giurisprudenziali*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 809-832, in particolare pp. 817-820; GIAMBATTISTA NAPPI, ALESSANDRA GELOSA, *Il crepuscolo del procedimento di delibazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato*, in *Dir. famiglia*, 1996, pp. 304-313, in particolare pp. 312-313; MARIO RICCA, *Sopravvivenza della delibazione matrimoniale e riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. "Vecchie eccezioni" che assurgono a regole e "regole vecchie" che degradano ad eccezioni*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 671-700, in particolare p. 672-682; ENRICO SARTI, *Le ragioni dell'inapplicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle sentenze canoniche di nullità matrimoniale*, nota a App. Firenze 28.5.97 e App. Firenze 1 ottobre 1997 (ord.), in *Dir. eccl.*, 1998, II, pp. 333-344. In senso contrario, a favore cioè dell'applicabilità del riconoscimento automatico anche alle sentenze ecclesiastiche: GIORGIO BADIALI, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2000, pp. 7-70, in particolare pp. 40-50; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via di Corte d'Appello di Firenze: un incrocio promettente)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 722-778; ID., *Le sentenze ecclesiastiche matrimoniali fra riconoscimento "automatico" e procedimenti "speciali" 2 (il biennio '98-99, le regole del procedimento speciale e la*

In altri termini, la legge di esecuzione, oltre che per il principio di specialità, dovrebbe, comunque, prevalere in quanto fonte di derivazione pattizia e, dunque, di rango superiore rispetto alla legge ordinaria unilaterale qual è la legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato.

A riprova di quanto detto ed in aggiunta alle già ricordate motivazioni di natura costituzionale, la nuova disciplina, a ben vedere, non risulterebbe, comunque, applicabile al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in quanto l'art. 2, primo comma, L. n. 218/1995 sancisce che le disposizioni della medesima legge “*non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia*”, fra cui deve certamente annoverarsi l'Accordo di Villa Madama.

Corollario della mancata applicabilità della L. n. 218/1995 alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale al fine di attribuirgli efficacia civile è che per queste, a differenza di quanto avviene per le sentenze straniere, è ancora necessario in ogni caso il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello⁸.

In definitiva, si può affermare che l'introduzione della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato non ha apportato alcuna modificazione alla disciplina relativa all'attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, per cui ci si deve ancora riferire alla normativa pattizia e alle disposizioni del codice di procedura civile ivi richiamate⁹.

3. Cenni sui presupposti per la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale

Acclarata la perdurante applicabilità degli artt. 796 e 797 c.p.c., si rivela quanto mai necessaria una digressione, seppur concisa, dei requisiti previsti in

lodevole eccezione: il “caso” Toscana), in *Dir. eccl.*, 1999, I, pp. 680-721; GIOVACCHINO MASSETANI, *La efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dal giudice ecclesiastico*, in *Foro it.*, 1997, V, col. 148-150.

⁸ In tal senso, fra le altre: Cass. S.U. 18 luglio 2008, n. 19809; Cass. 10 maggio 2006, n. 10796, 11 maggio 2005, n. 21865, 8 giugno 2005, n. 12010, 25 maggio 2005, n. 11020, 30 maggio 2003, n. 8764, 20 novembre 2003, n. 17595. In direzione contraria sono invece orientate App. Firenze 31 marzo 2000 e App. Firenze 1 ottobre 1997.

⁹ Un'ulteriore conferma dell'inapplicabilità della normativa in questione al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinviene nelle previsioni del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 di riforma dell'ordinamento dello stato civile, il cui art. 63, secondo comma, alla lett. h) dispone la trascrizione delle “*sentenze della corte di appello previste dall'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121*”.

generale da tali disposizioni per la delibazione delle sentenze straniere.

La prima delle norme succitate, l'art. 796 c.p.c., concerne la competenza territoriale della Corte d'Appello, da individuarsi avendo riguardo al luogo ove deve attuarsi la sentenza da delibare¹⁰.

Atteso che l'attuazione della pronuncia d'invalidità del vincolo coniugale avviene mediante l'annotazione della nullità a margine dell'atto di matrimonio da parte dell'ufficiale di stato civile, la competenza territoriale si determina sulla base del comune in cui è stato celebrato, e dunque trascritto, il matrimonio, comune che deve rientrare nel distretto della Corte di merito adita affinché questa possa legittimamente emanare il riferito ordine di annotazione.

Il successivo art. 797 c.p.c. fissa i requisiti che la sentenza straniera deve soddisfare per ottenere riconoscimento in sede civile, requisiti il cui accertamento è rimesso all'autorità giurisdizionale.

Un primo accertamento demandato al giudice della delibazione – la cui previsione risulta oggi assorbita da quanto stabilito dal vigente art. 8.2 dell'Accordo – è di verificare “che il giudice dello Stato, nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano” (art. 797, n. 1, c.p.c.)¹¹.

Il giudice della delibazione dovrà, inoltre, accertare “che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo termine a comparire” (art. 797, n. 2, c.p.c.) e “che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della stessa legge” (art. 797, n. 3, c.p.c.); requisiti, questi, entrambi a presidio del diritto di difesa delle parti e incorporati nell'art. 8.2 dell'Accordo, alla lett. b),

¹⁰ In argomento cfr. FRANCESCO ALICINO, *L'altra 'faccia' della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2009, pp. 1-24; CARLO CARDIA, *Matrimonio concordatario. Nuovo equilibrio tra ordinamenti*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Pietro Antonio Bonnet*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE, CARLO GULLO, GERALDINA BONI, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2012, pp. 179 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, “Specificità dell'ordinamento canonico” e delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2013; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo “che apporta modificazioni al Concordato lateranense”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 28, 2014; MARCO CANONICO, *Le limitazioni giurisprudenziali al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Dir. e Rel.*, 2015, pp. 135 ss.

¹¹ L'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, al fine dell'attribuzione dell'efficacia civile, esige che “le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici [...] siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo [...]”, cioè del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nonostante il tenore letterale della disposizione, in realtà il richiesto decreto non conferisce alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale efficacia esecutiva, caratteristica che discende dalla presenza di specifici requisiti stabiliti dalla legge processuale canonica, dei quali il provvedimento in questione si limita in definitiva a verificare la sussistenza.

laddove stabilisce che: “*Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici ... sono ... dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti: b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano*”.

Tra le ulteriori condizioni, cui la norma in discorso subordinava l’efficacia della sentenza straniera, vi è quella, prevista al n. 4, “*che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata*”. Questa previsione normativa, rispondendo ad esigenze di economia processuale, mira ad evitare che vengano riconosciute pronunce che, ove riformate, necessiterebbero di una nuova delibazione, con l’elevato rischio, più che concreto, di originare un contrasto di giudicati. La sua applicazione, avendo riguardo alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, si scontrerebbe con un ostacolo invalicabile dato dal fatto che nel diritto canonico le sentenze sullo stato delle persone, tra cui rientrano, a pieno titolo, le pronunce di nullità matrimoniale (can. 1643), non passano mai in giudicato. Proprio per ovviare a questo inconveniente soccorre il punto 4, lett. b), n. 2, del Protocollo addizionale, disponendo che “*si considera passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico*”, quindi la sentenza che statuisca sulla validità del matrimonio per un determinato capo di nullità e non sia soggetta ad appelli¹².

Ancora va rilevato che il successivo n. 5 dell’art. 797 c.p.c. – onde evitare il contrasto di giudicati che potrebbe originarsi con la delibazione di un provvedimento straniero contenente statuizioni contrarie rispetto ad una decisione già pronunciata dalla giurisdizione italiana – postula che la sentenza di cui si invoca il riconoscimento non sia “*contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano*”¹³. Il n. 6 della medesima norma, richiede inoltre, affinché

¹² Si tratta del principio della cosiddetta conformità formale a cui, per il tramite dell’art. 291, § 2, dell’istruzione *Dignitas Connubii* emanata in data 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, si affianca il principio di equivalenza sostanziale, in ragione del quale si devono considerare equivalenti, ossia conformi, “*decisiones quae licet caput nullitatis diverso nomine significant et determinant tamen super iisdem factis matrimonium irritantibus et probationibus nitantur*”.

¹³ Sul tema cfr. GIAMPIERO BALENA, *Sui problemi derivanti dal “concorso” tra la giurisdizione ecclesiastica e la giurisdizione civile in materia di nullità del matrimonio*, nota a Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144, in *Foro it.*, 1995, I, col. 280-281; ID., *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, Esi, Napoli, 1992, p. 36; VINCENZO CARBONE, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 13-15; CARLO CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in SALVATORE BORDONALI, ANTONIO PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 395-409; FRANCO CIPRIANI, *Abrogazione*

una sentenza ecclesiastica sia riconosciuta, che non sia “*pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera*”. Ne deriva che la delibazione di una sentenza canonica di nullità del matrimonio verrebbe preclusa dalla pendenza di un analogo giudizio (fra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto) dinanzi all'autorità giudiziaria statale.

Infine, il punto n. 7 dell'art. 797 c.p.c. prescrive che la sentenza da delibare non contenga “*disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano*”. La norma va letta alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1982, che subordina l'attribuzione di efficacia civile alle pronunce canoniche di invalidità del vincolo alla verifica del mancato contrasto delle stesse con l'ordine pubblico internazionale italiano, inteso come l'insieme delle “*regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società*”¹⁴.

Tale nozione di ordine pubblico risente, oggi, dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 19809 del 18 luglio 2008, con cui il Giudice di legittimità, distinguendo all'interno dei rapporti tra disciplina canonica e disciplina civile un'incompatibilità assoluta da una relativa, stabilisce che la prima sussisterebbe “*allorché i fatti a base della disciplina applicata nella pronuncia di cui si è chiesta la esecutività e nelle statuizioni di questa, anche in rapporto alla causa petendi della domanda accolta, non sono in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto potrebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia*”, mentre l'incompatibilità andrebbe qualificata come “relativa”, “*quando le statuizioni della sentenza ecclesia-*

espressa e sopravvivenza “logica” della riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, Nota a Trib. Napoli 22 aprile 1989, in *Foro it.*, 1989, I, col. 3481-3494; Id., *Nullità del matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale civile*, in SALVATORE BORDONALI, ANTONIO PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., pp. 595-620;

¹⁴ Il testo della sentenza n. 18/82 è riportato in *Dir. famiglia*, 1982, pp. 328-370, con note di FRANCESCO DALL'ONGARO, *Sulle modifiche introdotte nella legislazione matrimoniale concordataria dalla Corte costituzionale, con le sentenze nn. 16, 17 e 18 del 1982* (pp. 329-342), e di GIOVANNI BALDISSEROTTO, *Infradiciottenni, ordine pubblico, matrimonio rato e non consumato* (pp. 342-369); in *Foro it.*, 1982, I, cc. 934-955, con nota di SERGIO LARICCIA, *Qualcosa di nuovo, anzi d'antico nella giurisprudenza costituzionale sul matrimonio concordatario* (cc. 938-948); in *Giur. cost.*, 1982, pp. 138-184, con nota di ROBERTO NANIA, *Il Concordato, i giudici, la Corte* (pp. 147-165); in *Giur. it.*, 1982, I, 1, cc. 965-987, con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO, *I patti lateranensi e i “principi supremi dell'ordinamento costituzionale”* (cc. 955-966); in *Riv. dir. proc.*, 1982, pp. 530-571, con nota di FRANCESCO FINOCCHIARO, *Giurisdizione ecclesiastica, diritto alla tutela giudiziaria e principi d'ordine pubblico davanti alla Corte costituzionale* (pp. 528-571); in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 909-931, con nota di FRANCESCO ADAMI, *Incostituzionalità di norme concordatarie ed efficacia in Italia di sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale* (pp. 931-948).

*stica, eventualmente con la integrazione o il concorso di fatti emergenti dal riesame di essa ad opera del giudice della delibazione, pur se si tratti di circostanze ritenute irrilevanti per la decisione canonica, possano fare individuare una fattispecie almeno assimilabile a quelle interne con effetti simili [...] impediscono l'esecutività in Italia della sentenza "ecclesiastica" solo le incompatibilità assolute, potendosi superare quelle relative, per il peculiare rilievo che lo Stato si è impegnato con la Santa Sede a dare a tali pronunce"*¹⁵.

Dell'ordine pubblico è tornata ad occuparsi la Cassazione alcuni anni dopo con una sentenza il cui effetto è stato quello di complicare ulteriormente il quadro della situazione restringendo il margine per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. La Corte, infatti, ha ritenuto *"ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata a motivo del rifiuto della procreazione, sottaciuto da un coniuge all'altro, la loro particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio"*, sul presupposto che, *"riferita a date situazioni invalidanti dell'atto di matrimonio, la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge"*¹⁶.

¹⁵ La sentenza è pubblicata in *Dir. famiglia*, 2008, p. 1874, con nota di MARCO CANONICO, *Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l'ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni Unite* (ivi, pp. 1895-1931). Cfr. altresì, al riguardo, FRANCESCO ALICINO, *Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità e limiti di ordine pubblico interno: le ultime indicazioni delle sezioni unite*, in *Dir. eccl.*, 2008, pp. 307-327; ID., *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (a proposito di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19809)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-24; NICOLA BARTONE, *Il pronunciato incostituzionale della (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione, a sez. un. civ., del 18 luglio 2008 n. 19809*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 577-585; ID., *Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* cit., ottobre 2008, p. 1-11; STEFANO BARTONE, *Il diverso trattamento del matrimonio religioso e delle Religioni nella sentenza sull'Ordine Pubblico delle Sezioni Unite Civili n. 19809/08*, in *Diritto e religioni*, n. 7, 2009/1, pp. 696-708; ANNA MARIA DE TULLIO, *Non delibabile la sentenza di annullamento se l'infedeltà è precedente il matrimonio*, in *Guida al diritto*, 2008, n. 39, pp. 66-68; PAOLO DI MARZIO, *Sezioni unite e limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Dir. famiglia*, 2009, pp. 542-577; FABIO FRANCESCHI, *Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, ordine pubblico. Note in margine ad una recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, II, pp. 619-638; ENRICO GIARNIERI, *Sulla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio per errore indotto da dolo*, in *Dir. famiglia*, 2010, pp. 21-32; STEFANIA LA ROSA, *Infedeltà prematrimoniale, errore sulla qualità del coniuge e delibazione della sentenza ecclesiastica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, pp. 13-20.

¹⁶ Cass., 20 gennaio 2011, n. 1343, in *Dir. famiglia*, 2011, p. 711, con note di MARCO CANONICO, *La convivenza coniugale come preteso limite all'efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale* (ivi, pp. 718-731), e di PAOLO DI MARZIO, *A volte ritornano: la Cassazione ripropone la tesi che la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale non può essere delibata dopo anni di convivenza dei coniugi* (ivi, p. p731-760); in *Guida al diritto*, 2011, n. 7, p. 70, con nota di MARIO

Questa presa di posizione della giurisprudenza nazionale potrebbe essere vista come un tentativo per limitare il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche. Ciononostante non possono non tenersi in debita considerazione gli obblighi che la Repubblica italiana ha assunto in sede concordataria ed in particolare nell'art. 8.2 dell'Accordo di Villa Madama, impegnandosi a conferire efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità matrimoniale alle condizioni ivi previste, condizioni tra cui figura anche il limite dell'ordine pubblico, da intendere tuttavia in maniera restrittiva come ostacolo alla recezione di provvedimenti in contrasto con principi essenziali ed inderogabili del nostro ordinamento, che esigono necessario rispetto per la nostra società¹⁷.

4. Il percorso argomentativo della Corte di Cassazione

L'ordinanza in commento, a sostegno dell'orientamento assunto, richiama ulteriori pronunce di legittimità e stabilisce che *“il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intangibile, in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio”*¹⁸.

Essa appare d'indubbio interesse in quanto, al di là della questione del rapporto tra delibazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa fornisce una corretta interpretazione della normativa (sostanziale e procedurale).

La Corte di Cassazione, con il supporto delle sentenze richiamate, afferma il principio secondo cui *“non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi”*.

I giudici di legittimità rinviengono il fondamento giuridico dell'obbligo di

FINOCCHIARO, *Sulla non contrarietà all'ordine pubblico si era già formato il giudicato interno* (ivi, pp. 73-77); in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 341, con nota di ENRICO QUADRI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e convivenza coniugale: le recenti prospettive della giurisprudenza* (ivi, II, pp. 195-202). Cfr. altresì, in argomento, JILIA PASQUALI CERIOLI, *“Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale* (brevi note a Cass., sez. I, sent. 20 gennaio 2011, n. 1343), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2011, pp. 1-12.

¹⁷ V. sul punto ANNA SAMMASSIMO, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 31, 2015, pp. 17-18, la quale ritiene che «L'ordine pubblico costituisce un limite ai diritti dei consociati solo in funzione dei valori fondamentali su cui si fonda e che caratterizzano l'ordinamento giuridico. Non può essere utilizzato per privare i cittadini italiani della libertà religiosa matrimoniale in nome di un principio di laicità che, così interpretato, risulta del tutto anacronistico e non rispondente a quello delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale».

¹⁸ Cass. n. 21331 del 2013, ed in precedenza Cass. n. 4202 del 2001; Cass n. 4795 del 2005; Cass n. 3186 del 2008; Cass n. 12989 del 2012, vedi pure Cass n. 11553 del 2018.

versare l'assegno di mantenimento in capo all'ex coniuge nell' "accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario", piuttosto che nella "validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica". Precisando ancora che "la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno status di divorziato, che è uno status inesistente, determinando, piuttosto, la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero".

Nel caso di specie, la pronuncia concernente l'accertamento circa l'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi, era passata in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità; pertanto la valutazione di spettanza e quantificazione dell'assegno divorzile era, dunque, ammissibile.

La tesi espressa dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza in commento è perfettamente in linea con quell'opzione giurisprudenziale per cui, nel caso di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, non viene meno l'obbligo dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge stabilito in sede di separazione dei coniugi, anche se la sentenza di separazione è passata in giudicato.

Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, il contributo al mantenimento ha una natura differente, a seconda se corrisposto al coniuge separato ovvero come oggetto dell'assegno divorzile. Invero, la separazione personale non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, sicché il dovere di assistenza materiale, nel quale si estrinseca l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia in quanto sussista un matrimonio valido. Ne deriva che con la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale verrebbe meno il presupposto per il riconoscimento di un qualsivoglia obbligo contributivo, e quindi lo stesso assegno disposto con sentenza di separazione passata in giudicato.

Nel divorzio, invece, pur estinguendosi il rapporto patrimoniale, l'assegno divorzile si giustifica con il c.d. dovere di "solidarietà post coniugale" il cui adempimento non richiede quale necessario ed attuale presupposto lo *status* di coniuge, riguardando per converso l'assegno ex coniugi, quali persone singole, ed essendo posto a tutela della persona economicamente più debole¹⁹.

Il giudizio sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il giudizio di nullità matrimoniale presentano *petitum* e *causa petendi* differenti;

¹⁹ Cass. Civ., Sez. I, Ord. 11 maggio 2018, n. 11553, in www.dirittoegiustizia.it; Cass., 23 marzo 2001, n. 4202, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 254.

ne consegue che la pronuncia di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo.

Per i capi di contenuto economico della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicherà la regola secondo cui, accertato il diritto all'assegno divorzile con sentenza passata in giudicato, visti gli effetti sostanziali del giudicato ex art. 2909 c.c., questo non sia più suscettibile di formare oggetto di un nuovo giudizio²⁰. Di qui la sua intangibilità nonostante il sopravvenire della dichiarazione di invalidità del vincolo matrimoniale e nonostante il dato incontrovertibile che le sentenze di cessazione degli effetti civili di detto vincolo siano comunque soggette al principio *rebus sic stantibus* e suscettibili di revisione ai sensi della L. 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, per mutamento delle condizioni originarie.

5. Fondamento giuridico della motivazione espressa nell'ordinanza in commento

L'ordinanza n. 1882 del 2019 si profila argomentativamente interessante, sicché da essa possono trarsi degli utili spunti per chiarire i termini dei rapporti tra il giudicato di divorzio e la sopraggiunta delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Coerentemente alle aspettative riposte nei Giudici di legittimità, il caso in esame costituiva una preziosa ulteriore occasione per stabilire utilmente il confine entro il quale la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale potesse concretamente coesistere con le statuizioni economiche contenute in una sentenza di divorzio senza travolgerne gli effetti. L'attenzione nell'affrontare la questione del rapporto tra la delibazione di una sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale e la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio non stupisce in ragione dell'ampio dibattito, sviluppatosi in Italia soprattutto nell'ultimo ventennio²¹.

La dottrina e la giurisprudenza nazionali sono intervenute ripetute volte nell'intento d'interpretare la *ratio* del diverso rapporto della delibazione con la sentenza definitiva di divorzio rispetto alla sentenza definitiva di separazione personale²².

²⁰ Cass., 23 marzo 2001, n. 4202, cit.

²¹ Cfr. *ex multis* JAVIER FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, in *Ius Ecclesiae*, 2018, pp. 101-124; AA. VV., *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, LEV, Città del Vaticano, 2008, pp. 125-163.

²² Sull'argomento si rinvia, *ex multis*, a VINCENZO CARBONE, *La giurisprudenza della Cassazione*

Con riferimento alla sentenza di separazione personale, la Suprema Corte ha affermato che la fase di separazione presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale che non viene interrotto ma solo sospeso, venendo meno solo alcuni doveri – si pensi alla coabitazione – mentre altri restano operanti come quello di assistenza materiale, che costituisce il fondamento per il riconoscimento e l’attribuzione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge debole. Quindi, venuto meno il vincolo a seguito della “*sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale dipendono*”²³.

Diversamente si configura la situazione allorquando, invece, vi sia una sentenza di divorzio già passata in giudicato, diventata pertanto definitiva, e venga solo successivamente riconosciuta la nullità del matrimonio in sede ecclesiastica.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale si riteneva al riguardo che la pronuncia di delibazione della sentenza di nullità del vincolo matrimoniale travolgesse anche la pregressa pronuncia di divorzio, atteso che il giudicato, pur coprendo il dedotto ed il deducibile, non poteva essersi formato – a meno che non fosse stata formulata apposita domanda nel giudizio civile – in merito alla validità originaria del vincolo²⁴. Ne scaturiva che, poiché di norma

sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, cit., p. 15; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1993, pp. 215 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Relazione finale*, in FRANCO CIPRIANI, *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, ESI, Napoli, p. 250; PIERANGELA FLORIS, *Autonomia confessionale. Principi limite fondamentali e ordine pubblico*, Jovene, Napoli, 1992, p. 224; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio «concordatario» nell’Accordo 18 febbraio 1984 fra Italia e la Santa Sede*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1984, pp. 401 ss.; PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999; FRANCESCO FINOCCHIARO, *La legge n. 18 del 1995 e l’esecuzione delle sentenze straniere ed ecclesiastiche sul matrimonio (Della confusione delle idee e delle lingue)*, in *Dir. eccl.*, 2000, I, pp. 615 ss.; GIAMPIERO BALENA, *Le condizioni per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, in AA.VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di FRANCO CIPRIANI, ESI, Napoli, 1992, pp. 34 e ss.; ANDREA PROTO PISANI, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, AA.VV., *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, a cura di FRANCO CIPRIANI, ESI, Napoli, 1992, pp. 135 ss.; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 87 ss.; MARIO RICCA, *Processo di delibazione e varietà dell’ideale matrimoniale*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 223 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 471 ss.; ANNA SVEVA MANCUSO, *La parziale incidenza del nuovo sistema di diritto internazionale privato nella materia concordataria*, cit., pp. 1199 – 1204.

²³ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 maggio 2018, n. 11553, cit.

²⁴ FRANCO CIPRIANI, “*Requiem*” per la riserva di giurisdizione, Nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 723-727; NICOLA COLAIANNI, *Giurisdizione ecclesiastica in*

il giudice deputato a decidere sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio non si pronunciava sulla validità del vincolo, l'anzidetta questione si riteneva impregiudicata.

Il suddetto orientamento è stato radicalmente modificato dalla Corte di Cassazione quando, con sentenza n. 4202 del 23 marzo 2001, pur riconoscendo che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se definitiva, non impedisce la delibazione della sentenza canonica di invalidità del vincolo, ha fissato il principio in base al quale “*ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione – al di fuori degli eccezio-*

materia matrimoniale: la riserva che non c'è, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 727-734; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Giurisdizioni in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992, pp. 169-210; SERGIO LARICCIA, *Dalla “riserva” di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici al concorso delle giurisdizioni civile e canonica: una giusta (ma tardiva) affermazione della sovranità statale in materia matrimoniale*, nota a Cass. sez. un. 13 febbraio 1993 n. 1824, in *Foro it.*, 1993, I, col. 734-743; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Sulla caduta della riserva di giurisdizione*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 160-161; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 90-95; ANDREA PROTO PISANI, *I provvedimenti patrimoniali nel giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 136-137; VINCENZO STARACE, *Sul diritto applicabile al matrimonio concordatario nel giudizio italiano di annullamento e sull'ammissibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio di cui sia stato pronunciato il divorzio in Italia*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, cit., pp. 155-157; SALVATORE BORDONALI, ANTONIO PALAZZO (a cura di), *Concordato e legge matrimoniale*, cit., p. 647-648; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *I limiti del nuovo matrimonio concordatario*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 730-736. MARCO CANONICO, *Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993 della Corte Costituzionale*, nota a C. Cost. 1 dicembre 1993 n. 421, in *Dir. famiglia*, 1994, pp. 498-513; ID., *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell'evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 115-147; ID., *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, cit., pp. 49-75, in particolare pp. 67-75; GIUSEPPE CAPUTO, *L'efficacia civile della giurisprudenza ecclesiastica matrimoniale*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 302-303; ELISABETTA CASELLATI ALBERTI, *Riserva della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale ed esigenze di libertà*, in AA.Vv., *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, vol. I, Mucchi, Modena, 1989, pp. 329-351, e in *Riv. dir. civ.*, 1986, II, pp. 301-316; RAFFAELE COPPOLA, *Bilancio della revisione concordataria*, in *Riv. scien. rel.*, 1988, p. 287; LUIGI DE LUCA, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: esclusiva o concorrente?*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 312-319, in particolare p. 315; SANDRO GHERRO, *“Accordo di modificazioni del Concordato lateranense” e giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici. Considerazioni a prima lettura*, in *Dir. eccl.*, 1985, I, pp. 449-465 e in AA.Vv., *Nuovi accordi fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 213-229; ID., *L'efficacia civile della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, cit., pp. 322-325; GIUSEPPE LEZIROLI, *Il problema concordatario del matrimonio. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte di Cassazione, 13 febbraio 1993, n. 1824*, in *Dir. eccl.*, 1994, I, pp. 1054-1064; GIOVANNI LO CASTRO, *Competenza deliberatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (Rileggendo un libro di S. Domianello)*, *ivi*, pp. 1068-1069.

nali e tassativi casi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. – fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall'art. 2909 c.c.”. Tali provvedimenti potranno, dunque, essere modificati solo per circostanze sopravvenute ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970, e non per circostanze pregresse che avrebbero impedito l'emanazione della sentenza di divorzio e la conseguente attribuzione dell'assegno divorzile²⁵.

In altri termini, la Corte ha inteso porre l'accento sul principio di effettività giuridica e sociale dell'obbligo di versare l'assegno divorzile che sia passato in giudicato antecedentemente alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio.

6. Notazioni conclusive

L'ordinanza in commento contiene sicuramente valutazioni giuridiche apprezzabili circa la sorte delle statuizioni relative all'assegno divorzile all'interno di una sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio al sopraggiungere della delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.

Questa ordinanza, riprendendo in parte i principi enunciati dalla stessa Corte di Cassazione nella citata sentenza del 2001, con cui essa ha mutato il suo precedente orientamento, esclude che il giudicato di divorzio possa precludere l'accertamento della validità del vincolo matrimoniale degli interessati, considerato che l'azione di divorzio e quella di invalidità hanno diverso oggetto e si fondano su presupposti distinti e autonomi. La suprema Corte fonda il suo assunto anche sulla considerazione che l'accertamento di uno *status* impone particolari garanzie, il che impedisce che su questo possa formarsi un giudicato implicito.

Sul piano dei principi, la sentenza di nullità del matrimonio appare, dunque, compatibile con un precedente giudicato di divorzio. Tuttavia, non si può tacere il fatto che l'accertamento dell'invalidità successivo al divorzio può in concreto originare un contrasto, sotto il profilo degli effetti economici per gli ex coniugi, tra gli effetti ricollegabili alla sentenza di nullità e le precedenti statuizioni contenute nella sentenza di divorzio.

Invero, un'applicazione, che possa dirsi rigorosa, dei principi sostanziali e processuali comporterebbe un totale travolgimento del giudicato di divorzio da parte della sentenza di nullità. Tuttavia, l'ingiustizia che scaturirebbe da

²⁵ Cass. Civ., 23 marzo 2001, n. 4202, in *Diritto e Famiglia*, 2001, p. 594.

una rigida applicazione del dettato normativo porta da più parti della dottrina a chiedersi se effettivamente questa soluzione possa dirsi, a cagione del suo eccessivo formalismo, conforme ai principi normativi vigenti in materia di giudicato.

Proprio le riserve maturate al riguardo da larga parte della dottrina hanno indotto la giurisprudenza, da ultimo con l'ordinanza in commento, a restringere sempre di più le maglie per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, utilizzando quale parametro di conformità il principio dell'ordine pubblico, ed a ritenere che, nella sostanza, la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile impone che le statuizioni di carattere economico contenute nella sentenza di divorzio, in quanto assistite dall'autorità di cosa giudicata, non possano essere messe in discussione ove sopravvenga una sentenza di nullità.

A seguito della disamina espletata si reputa, pertanto, condivisibile l'*inter* argomentativo intrapreso di recente dalla Corte di Cassazione, da ultimo nell'ordinanza n. 1882 del 2019.

In ogni caso sembra sempre più evidente l'opportunità di riformare la disciplina pattizia nel senso di arginare quanto più possibile gli indebiti ostacoli che si frappongono al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, rischiando di pregiudicare la piena attuazione degli impegni concordatari oltre a cagionare un danno a tutte quelle persone, già provate da una fallimentare esperienza coniugale, che intravedono nella delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale la soluzione ai loro problemi²⁶.

²⁶ V. l'art. 60 del Decreto generale sul matrimonio della Conferenza Episcopale Italiana del 1990 il quale dopo avere stabilito che: "*I fedeli che hanno celebrato il matrimonio canonico assicurandone gli effetti civili attraverso la procedura concordataria e hanno ottenuto da un tribunale ecclesiastico una sentenza di nullità del medesimo sono di norma tenuti, [...] a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile [...] puntualizza che "tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza comporti grave incomodo"*. In argomento cfr. ANDREA BETTETINI, *Sull'obbligo, ex art. 60 del decreto della cei sul matrimonio, di chiedere la delibazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità*, in *Dir. eccl.*, 1992, I, pp. 901-912.